

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Aggiornamento delle Linee Guida di cui all'art. 15 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Valutazioni ed autorizzazioni ambientali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore VAAM e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Ambiente e risorse idriche;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture e territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare le "Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11" di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- di abrogare conseguentemente le Linee Guida di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 36 del 22/01/2024;
- di adeguare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11, gli allegati della stessa legge regionale per dare attuazione alla normativa statale sopravvenuta, come riportato nell'Allegato B alla presente delibera;
- di dare atto che, per effetto delle tipologie progettuali introdotte dalla D.G.R. n. 36 del 22/01/2024 e dalla presente deliberazione, il testo coordinato degli Allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11 è quello riportato nell'allegato C alla presente deliberazione;
- di disporre che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2024 non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B del D.Lgs. 190/2024;
- di disporre, altresì, che, ai sensi dell'art. 12, comma 10, secondo periodo, lett. b), del D.Lgs.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

190/2024, non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ai progetti relativi ad interventi di cui all'allegato C che insistono nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dello stesso articolo 12 e che contemplano le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei medesimi piani".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.M. 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- L.R. 9 maggio 2019, n. 11 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- L.R. 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000";
- L.R. 30 novembre 2023 n. 19 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 1661 “Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 22/01/2024 recante “Aggiornamento della - D.G.R. 36/2024 recante “Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - Revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019”.”;

- Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1029/2025 recante ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Aggiornamento della D.G.R. 36/2024 recante “Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - Revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019”.”

- Parere della III Commissione assembleare permanente, Governo del Territorio, Ambiente e Paesaggio n. 248/25 “Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: “Approvazione delle linee guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 – Revoca della D.G.R. n. 1600 del 21 dicembre 2004”;

- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali n. 108/2025 su D.G.R. n. 1029/2025: “Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - Revoca della D.G.R. n. 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019”.

Motivazione

Con D.G.R. n. 36 del 22/01/2024 sono state approvate le Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11.

Poiché il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, aveva modificato l'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003, stabilendo che, per i progetti relativi ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, l'autorizzazione unica ivi disciplinata fosse rilasciata a seguito di un procedimento unico comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, il paragrafo 7.15 delle richiamate Linee Guida regionali aveva appositamente regolamentato il coordinamento tra le predette procedure di valutazione ambientale ed il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prevedendo che le prime costituissero endoprocedimenti del secondo.

In data 30/12/2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Per quanto rileva in questa sede, il D.Lgs. n. 190/2024 ha abrogato l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, introducendo, all'art. 9, una nuova disciplina del rilascio dell'autorizzazione unica.

Il richiamato art. 9, così come modificato dal D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60, così dispone:

Art. 9. Autorizzazione unica

1. *Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.*
2. *Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto:*
 - a) *alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;*
 - b) *al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.*
3. *Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.*
4. *Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.*
- 6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.*
- 7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.*
- 8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.*
- 9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.*
- 10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;

c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento

11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.

12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

14. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024, inoltre, ai commi 5 e 6, prevede che entro il 21 febbraio 2026:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ciascuna Regione o Provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia adottato un Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.

L'art.12, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 190/2024, introdotto dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73, stabilisce: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo”.*

L'art. 12, comma 10, secondo periodo, lett. b), del D.Lgs. n. 190/2024, quindi, stabilisce che *“Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione [...] b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6”.*

Infine, l'art. 13 del D.Lgs. n. 190/2024 – dopo aver stabilito, al primo comma, che i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B (contemplanti rispettivamente gli interventi in attività libera e gli interventi in regime di PAS) non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/1997 in materia di valutazione d'incidenza – introduce alcune modifiche agli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 190/2024, risulta anzitutto necessario sostituire il testo del paragrafo 7.15 delle Linee Guida approvate con D.G.R. 36/2024 al fine di:

- optare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 190/2024, per l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico di cui allo stesso articolo anziché della procedura di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, onde garantire la continuità rispetto a quanto già previsto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 36/2024;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- regolamentare l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 14, D.Lgs. 190/2024 in cui il proponente presenti istanza di VIA al di fuori del procedimento unico di cui all'art. 9 del D.Lgs. 190/2024.

Si propone dunque di sostituire il paragrafo 7.15 con i seguenti paragrafi 7.15 e 7.16:

7.15. Coordinamento tra le procedure di valutazione ambientale ed il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

1. Qualora gli interventi di cui all'allegato C al D.Lgs. n. 190/2024 siano soggetti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 in sede regionale, queste sono compiute all'interno del procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 secondo le modalità procedurali stabilite dal medesimo articolo, con le seguenti precisazioni:

- *nel caso in cui unitamente alla domanda di autorizzazione unica sia richiesto il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 190/2024, l'Autorità Competente provvede alla pubblicazione e alle comunicazioni di cui al paragrafo 6.2, commi 1, 2 e 3;*
- *si applicano i commi 4 e 5 dello stesso paragrafo 6.2;*
- *scaduto il termine di cui al paragrafo 6.2, comma 4, l'Autorità Competente può richiedere chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 190/2024;*
- *il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024;*
- *nel caso di assoggettamento a VIA del progetto, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica sospende il relativo procedimento ed assegna al proponente un congruo termine per la presentazione della documentazione prevista dal paragrafo 7.5, comma 2;*
- *entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 7.5, comma 2, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica riassume il relativo procedimento provvedendo ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 190/2024.*

2. Nel caso in cui il proponente chieda che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 ai sensi del comma 14 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6.

3. Nel caso in cui il proponente chieda che il provvedimento di VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 ai sensi del comma 14 dello stesso articolo, si applica la disciplina di cui al paragrafo 7.16.

4. Il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 eventualmente avviato contestualmente alle procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 non può essere concluso prima del rilascio del provvedimento di esclusione dalla VIA o del provvedimento favorevole di VIA; eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione dalla VIA o nel provvedimento di VIA sono recepite nell'autorizzazione unica.

7.16. Procedura autonoma di VIA in sede regionale

1. Nel caso previsto dal paragrafo 7.15, comma 3, e negli altri casi previsti dalla legge in cui il provvedimento di VIA deve essere rilasciato in sede regionale in forma autonoma, si applicano, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui al presente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

paragrafo.

2. Il soggetto che intende avviare il procedimento di VIA deve presentare in formato elettronico all'Autorità Competente:

- a) l'istanza redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente;
- b) la documentazione progettuale prevista al paragrafo 7.5, comma 2;
- c) un elenco di tutti gli elaborati prodotti.

Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 7.5, commi 3, 4 e 5.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità Competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nonché l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'Autorità Competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni; qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'Autorità Competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione.

4. Accertata la completezza della documentazione, l'Autorità Competente:

- a) provvede senza ritardo a pubblicare sul proprio sito web tutta la documentazione, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- b) provvede altresì a pubblicare sul proprio sito web l'avviso di cui al paragrafo 7.5, comma 2, lett. e);
- c) informa dell'intervenuta pubblicazione tutte le Amministrazioni e tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
- d) invita le Amministrazioni comunali territorialmente interessate a dare informazione nei rispettivi albi pretori informatici dell'intervenuta pubblicazione dell'avviso;
- e) in caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, provvede ai sensi del paragrafo 7.6, comma 7.

5. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso il pubblico interessato può presentare

eventuali osservazioni; nello stesso termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente comma. Si applicano i paragrafi 7.7, commi 5 e 6, e 7.8.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni o dalla conclusione dell'inchiesta pubblica, l'Autorità Competente, anche sulla scorta delle osservazioni e dei pareri ricevuti, può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando un termine non superiore a trenta giorni; su richiesta motivata del proponente l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione. L'Autorità Competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico; in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici già coinvolti in sede di consultazione.

7. L'Autorità Competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione o dell'eventuale fase integrativa della medesima, adotta il provvedimento di VIA; qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'Autorità Competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

8. Il provvedimento di VIA è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, nonché all'albo pretorio dell'Ente.

Si ritiene, inoltre, necessario adeguare il testo delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 36 del 22/01/2024 nonché gli allegati alla L.R. n. 11/2019 alle modifiche introdotte alla normativa statale:

- dall'art. 12, comma 14, del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- dall'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 13 dicembre 2024, n. 191;
- dall'art. 1, comma 503, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

L'adeguamento delle tipologie progettuali di cui allegati A1, A2, B1 e B2 della L.R. 9 maggio 2019, n. 11 alle modifiche introdotte negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 è riportato nell'allegato B alla presente deliberazione; il testo coordinato degli Allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11 risultante dalle modifiche introdotte dalla presente deliberazione è riportato nell'allegato C alla medesima.

Si ritiene, infine, nell'ottica della semplificazione amministrativo-contabile delle procedure di gestione della realizzazione degli interventi infrastrutturali inclusi negli accordi istituzionali per l'attuazione delle politiche di coesione nazionali o comunitarie, nonché al particolare fine di evitare inutili partite di giro alle risorse rese disponibili dalla stessa Regione per il cofinanziamento degli interventi di riferimento, di prevedere l'esenzione di seguito indicata, aggiungendo al paragrafo 5 delle Linee Guida il seguente comma 20 che, di fatto, non determina mancato introito alle casse regionali: 20. *Per i progetti di competenza regionale finanziati dalla Regione Marche sulla base di appositi accordi, il proponente non è tenuto al versamento degli oneri istruttori ed il relativo ammontare, determinato a norma del presente paragrafo, è scomputato dal finanziamento trasferito dalla Regione al soggetto attuatore dell'intervento.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'importo scomputato è versato dal competente ufficio regionale all'apposito capitolo di bilancio destinato al versamento degli oneri istruttori.

Da ultimo, si ritiene opportuno adeguare il testo delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 36 del 22/01/2024 alla Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19, recante "Norme della pianificazione per il governo del territorio", modificando il comma 3 del paragrafo 7.14 (che disciplina il coordinamento tra la procedura di PAU e quella di rilascio del titolo unico in variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010) ed aggiungendo allo stesso paragrafo un comma 4 (che disciplina il coordinamento tra la procedura di variante mediante accordo di programma di cui all'art. 22 della L.R. 19/2023 e la procedura di rilascio del PAU).

Con la DGR n. 1029 "Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Aggiornamento della D.G.R. 36/2024 recante "Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - Revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019". sono stati richiesti i pareri alla III Commissione assembleare permanente, Governo del Territorio, Ambiente e Paesaggio ed al Consiglio delle autonomie locali.

La III Commissione assembleare permanente, Governo del Territorio, Ambiente e Paesaggio con nota prot. n. ID0954505 del 17/07/2025 ha trasmesso ai sensi del comma 4 dell'articolo 95 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale, il parere favorevole espresso nella seduta del 17 luglio 2025.

Il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso (prot. n. ID 0969 del 22/07/2025) il parere favorevole n. 108/2025 con le seguenti osservazioni:

Al paragrafo 7.14 "Il PAU e la variante urbanistica":

a) oltre ai riferimenti normativi che disciplinano il regime ordinario applicabile all'entrata in vigore dei PUG, risulta necessario inserire anche il richiamo al regime transitorio di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 33 della legge regionale n. 19 del 3 novembre 2023, considerata l'attuale vigenza dello stesso;

b) al punto 4 relativo agli accordi di programma, si ritiene opportuno prevedere un maggiore coordinamento tra le procedure VIA e di VAS, come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lett. a), si ritiene pertinente, pertanto la stessa viene inserita al paragrafo 7.14, comma 3, al fine di fornire una precisazione per il periodo transitorio.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lett. b), si ritiene che il testo proposto attui già un sufficiente coordinamento tra la procedura di VIA/PAU e quella di VAS.

Esito dell'istruttoria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di abrogare le Linee Guida approvate con l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 36/2024 e di approvarne la nuova versione di cui all'allegato A, alla presente deliberazione. Si provvede altresì ad aggiornare, come previsto all'art. 15, comma 2 della LR 11/2019, gli allegati alla medesima legge regionale alle sopravvenute modifiche introdotte a livello nazionale secondo le modalità di cui all'allegato B. In relazione all'adeguamento delle tipologie progettuali introdotte con l'allegato B al presente provvedimento, gli Allegati A1, A2, B1 e B2 della LR 11/2019 sono riportati all'Allegato C alla presente deliberazione.

Da ultimo sono recepite le indicazioni di cui agli artt. 12, comma 10, secondo periodo, lett. b), e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2024.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Roberto Ciccio

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Roberto Ciccio

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

David Piccinini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRIOTRIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

